

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VIS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA DEL SALICE 88

Numero REA: RG - 53278

Codice fiscale: 00408100881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2005 - Statuto completo	2
--	---

	<u>STATUTO</u>	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI</u>	
	Art.1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata	
	"COOPERATIVA SOCIALE VIS"	
	La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme del presente statuto, dai patti	
	contenuti nei relativi regolamenti attuativi, dalle norme del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative ed, in quanto compatibili, dalle norme	
	previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.	
	Art.2 - SEDE	
	La cooperativa ha sede in Ragusa all'indirizzo che risulterà indicato nel	
	registro delle imprese di Ragusa. La società potrà istituire, nei modi di	
	legge, sedi secondarie, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze in tutto il	
	territorio nazionale ed all'estero.	
	Art.3 - DURATA	
	La durata della cooperativa è stabilita fino al 25 agosto 2031 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Art.4 - SCOPI	
	La cooperativa, che non ha finalità di lucro, si propone di esercitare la	
	propria attività secondo i criteri di mutualità prevalente così come definiti	
	all'art.2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente, per lo svolgimento	
	della propria attività, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o	
	servizi da parte dei soci.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	

	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Lo scopo che i "soci cooperatori" della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità,	
	senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento cooperativo unitario italiano:	
	su deliberazione del consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una	
	delle Associazioni, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o	
	di servizio.	
	La società ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:	
	a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi	
	socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o	
	protette, case-famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di	
	attività protetta centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori,	
	ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici,	
	anziani tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenze a carico, civili	
	ed amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti,	

	adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;	
	b) organizzazione e gestione di servizi, di equipe	
	socio-medico-psicopedagogica e di medicina scolastica da articolare nel	
	seguente modo:	
	-favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti	
	socialmente disadattati in età pre e post scolare;	
	- assistenza igienico-sanitaria in orario scolastico;	
	-attività di sostegno didattico in orario post scolastico;	
	-realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono conto delle	
	esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;	
	-assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre	
	scolare da 0 a 3 anni;	
	-attività ricreative volte alla integrazione e alla formazione professionale di	
	soggetti in difficoltà;	
	c) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;	
	d) istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche,	
	nonchè servizi ausiliari di collocamento.	
	Prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la	
	salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;	
	e) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o	
	presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, per minori, per	
	handicappati fisici e/o psichici, per tossico dipendenti, etc. nonchè in tutti	
	gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni,	
	vacanze integrate, animazione culturale);	
	f) prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;	

	g) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti,	
	delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;	
	h) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati	
	fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria,	
	assumendo autonome iniziative di lavoro, sia a livello individuale che di	
	gruppo, attraverso la gestione, l'acquisto, o l'affitto di aziende agricole o di	
	terreni da adibire alla conduzione diretta da parte dei soci per la	
	produzione agricola o di allevamento. Nonchè attività artigianali e di altro	
	genere che consentano l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	i) istituzione e gestione di consultori familiari;	
	l) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e	
	professionale, di qualificazione e di riqualificazione, nonchè corsi di	
	formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;	
	m) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari con la	
	realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di	
	archivi-manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei	
	servizi;	
	n) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni,	
	scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi	
	sociali e sanitari;	
	o) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di	
	emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali	
	possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;	
	p) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di	
	consulenza;	

	q) editoria e stampa sulle attività di cui ai precedenti punti.	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula	
	di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di	
	Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Unità	
	Sanitarie Locali, etc) o con altri Enti Pubblici morali e privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque attività oltre quelle sopra	
	elencate, nonchè acquistare o prendere in affitto impianti e attrezzature,	
	macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività	
	sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che	
	direttamente attinente ai medesimi.	
	TITOLO II	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono	
	le qualifiche professionali attinenti agli scopi sociali, che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di età.	
	Possono essere inoltre ammessi a soci persone fisiche aventi i requisiti	
	tecnici di settore e di amministrazione nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'Ente.	
	Art.6 -Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda	
	scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi	
	all'osservanza del presente statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	
	delle delibere sociali, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e	

	codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con propria deliberazione gli	
	amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente	
	statuto. Si applicano a tal proposito le disposizioni di cui all'art.2528 del	
	C.C.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.	
	Art.7 - I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte nel termine che sarà stabilito	
	dalla delibera di ammissione;	
	b) a pagare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) ad osservare lealmente il presente statuto, le disposizioni di legge, le	
	disposizioni del Regolamento interno, ove istituito.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>CESSIONI QUOTE -RECESSO -DECADENZA -ESCLUSIONE -</u>	
	<u>MORTE</u>	
	Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	I soci cessano di far parte della cooperativa per cessione delle loro quote,	
	recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.	
	Art.9 CESSIONE QUOTE SOCIALI	
	Ciascuno dei soci della cooperativa può cedere la propria quota con effetto	

	nei confronti della società a terzi che abbiano i requisiti per l'ammissione a	
	socio della cooperativa.	
	La cessione deve essere autorizzata dall'Organo amministrativo.	
	Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art.2530 del C.C.	
	E' anche consentito l'acquisto delle quote di un socio da parte della stessa	
	Cooperativa nei limiti e nei modi previsti dall'art.2529 C.C. e norme in esso	
	richiamate.	
	Art.10 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto, può recedere	
	dalla cooperativa il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera	
	raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione. Per il resto si	
	applicano al recesso le disposizioni di cui all'art.2532 C.C.	
	Art.11 - DECADENZA	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera	
	da annotarsi sul libro soci nei confronti dei soci che abbiano perduto taluno	
	dei requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Art.12 - ESCLUSIONE	
	Può essere escluso dalla cooperativa il socio che:	
	a) abbia commesso gravi infrazioni allo statuto, al regolamento interno o	
	alle delibere degli organi sociali, nonostante precedente richiamo scritto al	
	riguardo;	

	b) sia gravemente inadempiente agli obblighi sociali o che nell'esecuzione	
	del proprio lavoro abbia commesso atti o provocato danni valutabili quali	
	"notevoli inadempienze" ex art.1455 codice civile;	
	c) sia stato dichiarato fallito o sia assoggettato ad altre procedure	
	concorsuali, sia stato interdetto, inabilitato o comunque inibito a svolgere	
	attività imprenditoriali;	
	d) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona ed il patrimonio,	
	con sentenza definitiva, a pena detentiva superiore ad anni uno;	
	e) abbia arrecato gravi danni alla cooperativa;	
	f) svolga attività in concorrenza aperta alla cooperativa, o entri a far parte	
	di altre imprese o enti, anche attraverso interposta persona, esercitando	
	attività analoga od in concorrenza od in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	g) riveli all'esterno notizie e fatti riservati, inerenti la cooperativa;	
	h) negli altri casi previsti dalla legge.	
	Sulla esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora l'esclusione sia dovuta ad inadempimento degli obblighi sociali, la	
	relativa deliberazione potrà essere adottata soltanto dopo avere invitato il	
	Socio a regolare la propria posizione con lettera raccomandata con avviso	
	di ricevimento qualora, decorso un mese dall'invito, il socio permanga	
	inadempiente.	
	Il provvedimento di esclusione del socio dovrà essere comunicato	
	all'interessato al massimo entro trenta giorni, con apposita lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammessa opposizione al	

	Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Art.13 - MORTE	
	In caso di morte del socio persona fisica i suoi eredi hanno diritto al	
	rimborso delle quote secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	Art.14 - EFFETTI DEL RECESSO, DELLA DECADENZA,	
	DELL'ESCLUSIONE E DELLA MORTE	
	Ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi del socio defunto compete,	
	sulla base del bilancio di esercizio dell'anno in cui il rapporto sociale viene	
	sciolto, il rimborso delle partecipazioni sociali. Il pagamento delle somme	
	predette, al netto dei crediti tutti vantati a qualsiasi titolo dalla cooperativa,	
	sarà effettuato, nei termini e nei modi di cui all'art.2535 C.C., entro i sei	
	mesi successivi all'approvazione del bilancio suddetto, dietro domanda	
	scritta da parte dei diretti interessati o degli eredi del socio deceduto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALERISTORNI -BILANCIO</u>	
	Art.15 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci operatori che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore nè	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva straordinaria formata dagli avanzi di gestione, dalle	
	partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per	

	legge e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi ed oneri;	
	e) dal fondo scopi mutualistici di cui all'art.11 della legge 59 del 1992.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il	
	suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere	
	ripartite fra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art.16 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti.	
	Le quote sono nominative e non possono essere cedute a terzi nè	
	sottoposte a pegno o altri vincoli senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, considerandosi le stesse vincolate a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima.	
	Per il trasferimento delle partecipazioni sociali si osservano le disposizioni	
	dell'art.2530 C.C.	
	Art.17 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in ordine alla erogazione di eventuale ristorno ai soci, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in	

	ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il	
	regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa	
	individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva	
	relazione allo scambio mutualistico.	
	Art.18 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla	
	fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il	
	bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge e da presentarsi	
	all'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate	
	dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	Il bilancio, corredato della documentazione di cui all'art.2429 c.c., dovrà	
	riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e dovrà	
	essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, durante i	
	quindici giorni che precedono l'assemblea.	
	Eventuali residui attivi di bilancio, al netto di qualsiasi detrazione e	
	deduzione per spese, costi, ecc., saranno destinati:	
	a) almeno il trenta per cento a riserva legale;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) una quota ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, entro i limiti delle variazioni ISTAT dell'indice	

	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	ed impiegati nel periodo corrispondente a quello dell'esercizio cui i residui	
	attivi di bilancio si riferiscono;	
	d) una quota ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previsti nel precedente articolo;	
	e) una quota ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	f) ulteriori residui attivi saranno destinati a riserva straordinaria indivisibile	
	e indisponibile.	
	Tali riserve, da destinarsi a scopi mutualistici, non potranno essere	
	assegnate ai soci sotto qualsiasi forma non solo durante la vita della	
	cooperativa, ma anche all'atto del suo scioglimento.	
	L'accantonamento a tali riserve verrà effettuato con diretta imputazione al	
	conto economico onde fruire della norma fiscale agevolativa di cui	
	all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori sarà consentita solo dopo	
	che saranno state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>ORGANI DELLA COOPERATIVA</u>	
	Art.19 - ORGANI DELLA COOPERATIVA	
	Sono organi della cooperativa:	
	- l'assemblea dei soci;	

	- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	- il Presidente della società (nel caso di consiglio di amministrazione);	
	- il Collegio Sindacale	
	Art.20 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori,	
	o almeno un terzo di tutti i soci sottopongano alla loro approvazione.	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina e la revoca degli amministratori, nonché la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del	
	revisore contabile, se nominati;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;	
	g) la nomina e la revoca dei liquidatori;	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso di decisioni aventi ad oggetto le materie di cui ai precedenti punti	
	d), e), f), g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge	
	e dal presente statuto, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con	
	deliberazione assembleare.	

	Art. 21 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO	
	Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non devono	
	adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla	
	base:	
	a) di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata	
	informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della	
	decisione che si propone di adottare; detto documento dovrà essere	
	datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed	
	approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";	
	b) di più documenti - tutti di identico contenuto e dai quali risulti con	
	chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare	
	nonché l'esatto testo della decisione da adottare - che saranno inviati dal	
	proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore	
	contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento	
	da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non	
	approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere	
	alla società il documento da lui sottoscritto.	
	Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte	
	con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere	
	un periodo superiore a dieci giorni.	
	La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine	
	suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di	

	almeno la metà dei soci.	
	Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e	
	dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle	
	relative decisioni.	
	I documenti relativi alle decisioni dei soci vanno conservati in allegato al	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art.22 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede	
	sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove purchè	
	in Italia.	
	Essa è convocata mediante raccomandata A/R spedita almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del	
	giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in	
	seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta	
	elettronica o fax purchè:	
	- il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il	
	proprio assenso ad una convocazione inviategli a mezzo telescritto,	
	fornendo i relativi indirizzi che verranno annotati nei libri sociali;	
	- sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dagli	
	Amministratori e, eventualmente, dai Sindaci, almeno otto giorni prima	

	della data fissata per l'assemblea.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e quando	
	tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e, in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza anche di quest'ultimo,	
	da persona designata dagli intervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella	
	redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.	
	Spetta al presidente dell'assemblea:	
	- constatare la regolare costituzione della stessa;	
	- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;	
	- dirigere e regolare lo svolgimento della riunione;	
	- proclamare il risultato delle votazioni;	
	- identificare i soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente e, se nominato, dal segretario.	
	Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo	
	è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.	
	Il verbale deve indicare:	
	- la data dell'assemblea;	
	- l'identità dei partecipanti;	
	- le modalità ed il risultato delle votazioni con l'indicazione dei soci	
	favorevoli, astenuti e dissenzienti.	

	L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci; è pertanto necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo	
	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la	
	riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché di trasmettere documenti;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere	
	predisposto il foglio delle presenze.	
	Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni.	
	A ciascun socio cooperatore spetta un voto qualunque sia il valore della	
	quota da lui posseduta.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia	

	amministratore, sindaco o dipendente della società per delega scritta che	
	deve essere conservata a cura della società. La delega non può essere	
	conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in	
	bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente	
	indicato nella delega.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.	
	Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto	
	costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società e	
	la nomina dei liquidatori devono essere adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	Tutte le altre deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la	
	presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci intervenuti, in seconda convocazione a	
	maggioranza, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Art.23 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La cooperativa è amministrata, a seconda di quanto deliberato	
	dall'assemblea che li nomina, da un consiglio di amministrazione o da un	
	Amministratore Unico scelti esclusivamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Art.24 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di	
	membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque eletti	
	dall'assemblea dei soci.	

	In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a	
	sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c..	
	Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati	
	dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e si dovrà	
	procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	
	Ai membri del consiglio possono essere attribuiti per la loro attività	
	collegiale dei gettoni di presenza da stabilirsi dall'assemblea.	
	L'assemblea stessa potrà anche stabilire di corrispondere agli	
	amministratori un compenso in funzione dell'attività da loro esercitata.	
	Art.25 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina,	
	elegge fra i propri componenti il Presidente e un Vice presidente, che	
	sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Il Consiglio può nominare un Segretario che può essere anche una	
	persona esterna alla Società.	
	Art.26 - CONVOCAZIONE E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia	
	altrove, dal Presidente o dal Vice Presidente, tutte le volte che se ne	
	presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei	
	suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o con qualunque	
	altro mezzo che consenta la prova della sua ricezione da inoltrarsi non	
	meno di otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di	

	urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con	
	almeno due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza, dal Vice-Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo il	
	Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un Segretario da lui nominato che può	
	essere anche persona estranea alla Società.	
	Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi	
	mediante teleconferenza o videoconferenza, se e in quanto i partecipanti	
	siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e	
	di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino	
	nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta	
	la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di	
	Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il	
	Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la	
	sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di	
	almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del	
	Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono	
	sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni	
	di Segretario.	

	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate	
	anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto con le stesse modalità previste dall'art.25 per le decisioni dei	
	soci.	
	Art. 27 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	E DELL'AMMINISTRATORE UNICO	
	Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società e sono loro conferiti tutte le	
	facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli	
	che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza	
	dei soci.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore Unico, salvi i limiti stabiliti dalla legge:	
	1) convocare l'Assemblea dei soci;	
	2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dei soci;	
	3) redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di	
	accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità	
	con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;	
	4) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre	
	all'Assemblea;	
	5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della	
	Cooperativa; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la	
	permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende	
	e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più	

	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	
	legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a	
	breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive), concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare,	
	avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire	
	somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso	
	qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato;	
	6) concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	7) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra	
	garanzia; consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di	
	ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri	
	Immobiliari;	
	8) conferire procure per singoli atti o categorie di atti; nominare Direttori	
	Amministrativi o Tecnici;	
	9) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione	
	di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei	
	soci, siano riservate a quest'ultima;	
	11) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione	
	dei soci;	

	12) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a	
	qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;	
	13) proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	14) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi,	
	non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi,	
	magazzini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni specifiche con	
	riferimento alle zone territoriali di competenza.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere	
	particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel	
	regolamento interno.	
	Art.28 - RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale	
	e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le	
	opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il Consiglio di	
	Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	
	provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	
	Gli stessi poteri di rappresentanza competono all'Amministratore Unico	
	Art.29 - DELEGHE AL COMITATO ESECUTIVO E/O A CONSIGLIERI	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può	
	delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a	
	un Comitato Esecutivo nel rispetto dell'art. 2381 C.C. e di quanto previsto	
	dall'art.2544 C.C..	
	Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.	

Art.30 - IL DIRETTORE

Il consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Tecnico o amministrativo, stabilendone compiti, funzioni e poteri.

Il direttore sarà scelto anche fra i non soci e dovrà essere dotato di speciale competenza tecnica. Il Direttore fruirà di un trattamento normativo ed economico concordato fra le parti e sarà a tutti gli effetti di legge considerato dipendente della cooperativa.

Art.31 -CONTROLLI

Poichè la società adotta la forma della società a responsabilità limitata e non emette strumenti finanziari non partecipativi, tranne che dovesse ricorrere una delle ipotesi di cui all'art.2477, secondo e terzo comma, C.C., essa prescinde dal collegio sindacale.

Art.32 - COMPOSIZIONE NOMINA E COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Nei casi in cui sia richiesto dalla legge, o comunque sia nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti.

Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato

	dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.	
	Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esercita il	
	controllo contabile della Società e tutti gli altri compiti che gli sono affidati	
	dalla legge.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - REGOLAMENTI -CLAUSOLA</u>	
	<u>COMPROMISSORIA</u>	
	Art.33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie in tutti i casi previsti dall'art.2545 Duodecies C.C..	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci, con	
	la maggioranza prevista dal penultimo comma dell'art.22 dello statuto,	
	stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori	
	anche non soci determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art.34 - DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO IN CASO DI	
	CESSAZIONE	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di	
	liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a) al rimborso delle quote di partecipazione dei soci Cooperatori;	

	b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art.35 - REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società potrà essere	
	disciplinato – oltre che dalle disposizioni dello Statuto – da uno o più	
	regolamenti interni, da compilarsi dagli Amministratori e da approvarsi	
	dall'Assemblea dei soci.	
	I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazione	
	dell'Assemblea Ordinaria dei soci, con le eventuali modifiche da essa	
	apportate.	
	Art.36 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del Decreto legislativo CPS 14	
	dicembre 1947, n.1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, e recepite dal presente Statuto, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	Art.37 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di	
	legge in materia di società cooperative.	
	f.to: Randazzo Biagio	
	f.to: Notaio Michele Ottaviano	
	=====	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio	
	di Ragusa autorizzata con provvedimento prot.n.32564/8 del 2 aprile 2003	
	del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate -ufficio delle Entrate	
	di Ragusa -	